Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1923 — Roma — Mercoledì, 31 gennaio — Numero 25

Abbonamenti.

	Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno . . . . L.	65	36	30
All'estero (Paesi dell'Unione postale) . . . »	120	80	60

Un numero separato di 16 pagine o meno: in Roma, *cent. 30*; nel Regno, *cent. 35* — Arretrato: in Roma, *cent. 50*; nel Regno, *cent. 60*; all'Estero, *cent. 90*.

Se il giornale si compone di oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali e decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni.

Annunzi giudiziari . . . . L. 0.60 } per ogni linea di colonna o
Altri avvisi . . . . » 0.80 } spazio di linea

Le pagine destinate per le inserzioni, agli effetti del computo delle linee e degli spazi di linea, si considerano sempre divise in quattro colonne verticali.

Gli originali degli avvisi debbono essere redatti su *carta da bollo da Lire DUE* ed accompagnati da un *deposito preventivo in ragione di Lire SESSANTA (L. 60) per ogni pagina di manoscritto.*

Le richieste per le inserzioni debbono essere dirette esclusivamente alla Amministrazione della Gazzetta ufficiale *presso il Ministero dell'interno.*

All'importo di ciascun vaglia postale ordinario e telegrafico, si aggiunga sempre la tassa di bollo di centesimi cinque o dieci prescritta dall'art. 48, lettera a) della tariffa (allegato A) *del testo unico approvato con decreto-legge Luogotenenziale n. 135, del 1918, e dal successivo decreto-legge Luogotenenziale n. 1134.*

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

Regio decreto-legge 28 dicembre 1922, n. 1824, col quale è autorizzata la concessione di anticipazioni per complessive lire 20.000.000 alle Casse provinciali di Credito agrario di Cagliari e di Sassari

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Veduto il testo unico delle disposizioni sul Credito agrario approvato con R. decreto 9 aprile 1922, numero 932;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per l'agricoltura, di concerto col Ministro del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La Cassa depositi e prestiti è autorizzata ad anticipare al Tesoro, in ciascuno degli anni 1923-1924-1925 e 1926, la somma di lire 5 milioni, e così in complesso lire 20 milioni che saranno imputati al fondo di cui all'articolo 1° del R. decreto-legge 19 novembre 1921, n. 1704.

Su tali anticipazioni sarà corrisposto dal tesoro alla Cassa depositi e prestiti l'interesse annuo del 4 per cento.

Il Tesoro provvederà alla restituzione dell'importo delle anticipazioni in trenta rate annuali uguali, a partire dal 1° gennaio 1941.

Art 2.

Sulle somme di cui al precedente articolo saranno

accordate anticipazioni alle Casse provinciali di credito agrario di Cagliari e di Sassari per la concessione di mutui per gli scopi indicati negli articoli 17 e 19 del testo unico delle disposizioni sul credito agrario, approvato con R. decreto 9 aprile 1922, n. 932.

Le anticipazioni alle Casse provinciali predette saranno accordate su richiesta del Ministro per l'agricoltura. Qualora siffatte anticipazioni non raggiungano entro ciascun anno il limite massimo di L. 5.000.000 la differenza potrà essere erogata in aumento delle quote degli anni successivi.

Art. 3.

Le anticipazioni ottenute a norma dell'articolo precedente, sulle quali le Casse provinciali di Cagliari e di Sassari corrisponderanno al Tesoro l'interesse annuo del 3 per cento, saranno restituite dalle Casse stesse al Tesoro in 30 rate annuali uguali, a partire dal 31 dicembre 1940.

La differenza fra l'interesse del 4 per cento annuo, che sulle somme di cui all'art. 1 sarà pagato dal Tesoro alla Cassa depositi e prestiti e quello del 3 per cento annuo, corrisposto al Tesoro dalle Casse provinciali di Cagliari e di Sassari sulle anticipazioni ottenute a norma del precedente art. 2, resta a carico del bilancio dello Stato.

Art. 4.

Il saggio dell'interesse su tutti i mutui, che saranno concessi dalle due Casse provinciali predette, per gli scopi di cui agli art. 17 e 19 del testo unico delle disposizioni sul credito agrario, approvato con decreto Reale 9 aprile 1922, n. 932, può essere, con l'autorizzazione del Ministro per l'agricoltura, elevato fino al 4 per cento.

Art. 5.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare

Dato a Roma, addì 28 dicembre 1922.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE CAPITANI D'ARZAGO — DE STEFANI.

Visto, Il guardasigilli: OVIGLIO.

Regio decreto-legge 4 gennaio 1923, n. 74, relativo al trasferimento nei ruoli del servizio attivo permanente di ufficiali inferiori della R. marina appartenenti alle nuove Provincie.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 10 agosto 1919, n. 1475, prorogato con R. decreto-legge 20 febbraio 1921, n. 222;

Udite il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro della marina, di concerto con quello delle finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

La facoltà di trasferire nei ruoli del servizio attivo permanente ufficiali inferiori di vascello di complemento di cui al decreto-legge 10 agosto 1919, n. 1475, prorogato con R. decreto-legge 20 febbraio 1921, n. 222, è prorogata a tutto il 31 marzo 1923 soltanto nei riguardi degli ufficiali di vascello di complemento originari delle nuove Provincie, i quali abbiano prestato durante la guerra i periodi di servizio stabiliti dall'art. 1 del citato decreto-legge.

Il trasferimento di questi ufficiali potrà essere consentito anche in eccedenza al numero stabilito dal Regio decreto-legge 10 agosto 1919, n. 1475.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 gennaio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — THAON DI REVEL — DE STEFANI.

Visto, il guardasigilli: OVIGLIO.

Regio decreto 11 gennaio 1923, n. 68, col quale si stabilisce che la Commissione incaricata della liquidazione della gestione dei rischi di guerra della navigazione marittima cesserà di funzionare il giorno in cui avrà presentato il bilancio relativo all'esercizio 1921.

VITTORIO EMANUELE III.

per grazia di Dio e per la volontà della Nazione

RE D'ITALIA.

Vista la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;

Visto il Regio decreto-legge 22 dicembre 1921, numero 2084;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Ministro d'industria e commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

La Commissione nominata a termini dell'art. 3 del decreto-Luogotenenziale 11 novembre 1917, n. 1912, è incaricata della liquidazione della gestione dei rischi di guerra della navigazione marittima. Cesserà di funzionare il giorno in cui avrà presentato, a norma di legge, il bilancio relativo all'esercizio 1921.

La gestione anzidetta sarà assunta dall'Istituto nazionale delle assicurazioni con decorrenza dal giorno della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo

dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 gennaio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINO — TEOFILO ROSSI.

Visto, il guardasigilli: OVIGLIO.

Regio decreto 7 gennaio 1923, n. 71, che istituisce presso il Ministero delle poste e dei telegrafi una Commissione consultiva tecnico-legale chiamata ad esprimere il proprio parere sugli affari riflettenti l'Amministrazione.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;

Visto il testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato approvato con R. decreto 17 agosto 1907, n. 638, ed i regolamenti relativi approvati con Regi decreti 17 agosto 1907, nn. 641 e 642;

Visto il testo unico delle leggi sull'Amministrazione e sulla contabilità generale dello Stato approvato con R. decreto 17 febbraio 1884, n. 2016 e successive modificazioni nonchè il regolamento relativo, approvato con R. decreto 4 maggio 1885, n. 3074;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per le poste ed i telegrafi di concerto con quelli dell'interno, della giustizia e dei culti e delle finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' istituita presso il Ministero delle poste e dei telegrafi una Commissione consultiva tecnico legale. Essa è chiamata a esprimere il proprio parere sugli affari riflettenti i servizi dipendenti dal Ministero medesimo ogni qualvolta il Ministro ne faccia richiesta, e in tutti quei casi nei quali le leggi e i regolamenti in vigore, richiedono attualmente il parere della seconda sezione del Consiglio di Stato;

Art. 2.

La Commissione consultiva tecnico-legale, istituita dall'articolo precedente, si compone:

a) di due consiglieri di Stato annualmente designati dal presidente del Consiglio di Stato;

b) del direttore generale dei servizi postali;

c) del direttore generale dei servizi elettrici;

d) del direttore generale dell'Istituto superiore postale-telegrafico-telefonico;

e) di un avvocato erariale designato annualmente dall'avvocato generale erariale;

f) di tre funzionari dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi, aventi grado o funzioni di capo di divisione, designati annualmente dal Ministro, ciascuno dei quali interverrà rispettivamente per gli affari riflettenti i servizi postali, o per gli affari riflettenti i servizi elettrici, o per quelli comuni.

I membri designati annualmente possono essere riconfermati.

Per la validità delle deliberazioni è sempre necessaria la presenza di almeno quattro membri, oltre il direttore generale competente nella materia in discussione e l'avvocato erariale.

Art. 3.

Ai componenti della Commissione non spetta nè indennità, nè medaglia di presenza.

La presidenza è assunta dal consigliere di Stato più anziano; la segreteria è disimpegnata da due funzionari, uno dei servizi postali, l'altro dei servizi elettrici aventi grado non inferiore a segretario, designati annualmente dal Ministero delle poste e dei telegrafi.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 gennaio 1923.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — COLONNA DI CESARO' — OVIGLIO — DE STEFANI.

Visto, il guardasigilli: OVIGLIO.

Scioglimenti di Consigli comunali.

Relazione di S. E. il Ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a Sua Maestà il Re, in udienza del 7 dicembre 1922, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Santa Croce di Magliano (Campobasso).

SIRE!

Un'inchiesta disposta dal prefetto di Campobasso, in seguito a numerosi reclami, che denunziavano l'irregolare andamento dell'Amministrazione comunale di Santa Croce di Magliano, ha messo in luce gravi deficienze ed abusi.

Nei due anni di governo l'Amministrazione ha gravemente compromessa la finanza, trascurando di sistemare passività arretrate e destinando le entrate al raggiungimento di scopo di partito; i pubblici servizi sono stati lasciati in deplorevole abbandono, nè alcun provvedimento venne adottato per portare a compimento le pratiche per la costruzione dell'edificio scolastico e dell'acquedotto, che rispondevano a necessità indilazionabili. Risultò inoltre che taluni amministratori avevano tratto dalle diverse attività del Comune aiuti e risorse per sè, per amici e parenti.

L'Amministrazione, cui gli accertamenti dell'inchiesta furono comunicati, non potè dare esaurienti giustificazioni e, poco dopo, sei consiglieri, in segno di protesta contro l'opera della maggioranza, rassegnarono le dimissioni, alle quali fecero seguito quelle di altri 11 dei 20 consiglieri assegnati per legge.

In conseguenza la provvisoria gestione dell'Ente è stata assunta da un commissario prefettizio.

Non potendosi, in tale situazione, procedere, a breve scadenza

alla convocazione dei comizi per la ricostituzione del Consiglio comunale, sia perchè non lo consentono le condizioni locali dello spirito pubblico, sia perchè, prima di riconsegnare l'azienda comunale alla rappresentanza elettiva, appare necessario un conveniente periodo di gestione straordinaria per la riorganizzazione dei servizi, si rende indispensabile lo scioglimento del Consiglio comunale, con la conseguente conversione in Regio del commissario predetto.

A ciò, su conforme parere espresso dal Consiglio di Stato nell'adunanza del 29 novembre u. s., provvede l'unito schema di decreto che mi onoro sottoporre all'Augusta firma di Vostra Maestà.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro, segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con Regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Santa Croce di Magliano, in provincia di Campobasso, è sciolto.

Art. 2.

Il signor cav. Michele Vesuvio è nominato commissario straordinario per la amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale, ai termini di legge.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 7 dicembre 1922.

VITTORIO EMANUELE.

Il Ministro delegato
TEOFILO ROSSI.

Relazione di S. E. il Ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a Sua Maestà il Re, in udienza del 19 novembre 1922, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Savona (Genova).

SIRE!

Il Consiglio comunale di Savona, sorto in seguito alle elezioni del novembre 1920, esplicò una attività sistematicamente contraria ai buoni criteri di amministrazione, sperperando il pubblico denaro in provvedimenti unicamente ispirati a tendenze partigiane.

La sua costante avversione alle Istituzioni, all'autorità dello Stato ed al sentimento nazionale, più apertamente si palesò in occasione dello sciopero generale dell'agosto p. p., col completo, sedizioso abbandono dei pubblici servizi, che eccitò la pubblica esasperazione, provocando l'occupazione del Municipio.

Successivamente l'intera rappresentanza elettiva, riconoscendo di non poter più oltre reggersi alla direzione della civica azienda, rassegnò le dimissioni.

In conseguenza di ciò la gestione fu provvisoriamente assunta da un commissario prefettizio.

Non potendosi ora, per motivi di ordine pubblico, indire, entro breve termine, i comizi elettorali per la ricostituzione dell'ordinaria amministrazione, a norma dell'art. 280 della legge comunale e provinciale, nè ravvisandosi legittimo e conveniente protrarre a lungo la gestione del commissario prefettizio, si rende indispensabile lo scioglimento del Consiglio.

Al che su conforme parere del Consiglio di Stato, espresso in adunanza dell'8 novembre 1922, provvede l'unito schema di decreto che ho l'onore di sottoporre all'Augusta firma di Vostra Maestà.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Savona, in provincia di Genova, è sciolto.

Art. 2.

Il sig. Ferri comm. rag. Raffaele, è nominato commissario straordinario per l'Amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 19 novembre 1922.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Relazione di S. E. il Ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a S. M. il Re, in udienza del 10 dicembre 1922, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Vespolate (Novara).

SIRE!

L'azione faziosa e partigiana svolta sin dal suo insediamento dall'Amministrazione comunale di Vespolate, fomentando la propaganda sovversiva, ricusando il suo concorso nelle cerimonie patriottiche e l'esposizione della bandiera nelle ricorrenze nazionali, ha suscitato viva reazione negli avversari, che nel luglio procedettero all'occupazione del Municipio.

In seguito a ciò, l'intero Consiglio rassegnò le dimissioni e la provvisoria gestione del Comune venne provvisoriamente affidata ad un commissario prefettizio, il quale ha potuto accertare numerose e gravi irregolarità, specie in ordine ai servizi di assistenza e beneficenza, all'applicazione dei tributi, all'esecuzione di lavori e forniture.

Gli amministratori hanno avuto indebito maneggio del pubblico denaro, hanno tratto dalla carica ed hanno procurato a parenti ed amici vantaggi personali.

Vi è stato sperpero del denaro dei contribuenti e la situazione finanziaria dell'azienda è diventata critica.

In tale situazione, non ravvisandosi opportuna la sollecita convocazione dei comizi per la ricostituzione di una nuova Amministrazione si rende indispensabile lo scioglimento del Consiglio comunale con la conversione in Regio del commissario prefettizio.

A ciò provvede l'unito schema di decreto, che ho l'onore di sottoporre all'Augusta firma di Vostra Maestà.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con Regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Vespolate, in provincia di Novara, è sciolto.

Art. 2.

Il sig. cav. Aldo Ronchi è nominato commissario straordinario per l'Amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 10 dicembre 1922.

VITTORIO EMANUELE.

Il Ministro delegato
TEOFILO ROSSI.

Relazione di S. E. il Ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a Sua Maestà il Re in udienza del 10 dicembre 1922, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Villa Putzu (Cagliari).

SIRE!

L'irregolare funzionamento dell'Amministrazione comunale di Villa Putzu aveva da tempo diffuso tra la popolazione un vivo malcontento, che culminò in una dimostrazione ostile agli amministratori, i quali dovettero abbandonare la direzione del Comune.

Mercè l'opera pacificatrice spiegata da un commissario, che il prefetto aveva intanto incaricato di un'inchiesta, poterono evitare gravi conseguenze e fu possibile anche reintegrare nelle sue funzioni l'Amministrazione, pur necessitando far tutelare dalla forza pubblica le riunioni del Consiglio comunale per il persistente pericolo di disordini.

Le risultanze dell'inchiesta dimostrarono come le doglianze della popolazione fossero giustificate: si è infatti accertata la grave situazione finanziaria del Comune, dovuta specialmente alla mancata compilazione di ruoli di tasse comunali, il notevole depauperamento del patrimonio del Comune, fino ad epoca recente in floridissime condizioni, e tutto un complesso di abusi e di disservizi, che non potrebbero essere eliminati con gli ordinari mezzi di vigilanza e tutela. Appare pertanto necessario lo scioglimento del Consiglio comunale, ed in tal caso provvede, su conforme parere espresso dal Consiglio di Stato l'8 corrente, l'unito schema di decreto che ho l'onore di sottoporre all'Augusta firma della Maestà Vostra.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Villa Putzu, in provincia di Cagliari, è sciolto.

Art. 2.

Il signor Gina avv. Giuseppe è nominato commissario straordinario per l'Amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 10 dicembre 1922.

VITTORIO EMANUELE.

Il ministro delegato: TEOFILO ROSSI.

Relazione di S. E. il Ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei Ministri, a S. M. il Re, in udienza del 10 dicembre 1922 sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Oleggio (Novara).

SIRE!

In seguito alla rinuncia del sindaco e della Giunta municipale di Oleggio dovuta a ragioni di vivo contrasto fra i partiti locali, i consiglieri rimasti, non che provvedere alla sostituzione dei dimissionari, hanno abbandonato l'ufficio, sicchè il prefetto ha dovuto affidare la provvisoria gestione del Comune ad un suo commissario

Poichè le condizioni dell'ordine pubblico in detto Comune non consentono la riassunzione in carica degli amministratori che non hanno formalmente rassegnato il mandato, nè la convocazione a breve scadenza dei comizi elettorali per la reintegrazione della rappresentanza elettiva, ora ridotta a metà dei suoi componenti, mentre occorre d'altro canto provvedere alla sistemazione dei pubblici servizi che risultano in istato grave di disordine, si rende necessario lo scioglimento del Consiglio comunale e la conseguente nomina di un Regio commissario.

A ciò provvede su conforme parere del Consiglio di Stato espresso il 29 novembre u. s., l'unito schema di decreto, che ho l'onore di sottoporre all'Augusta firma di Vostra Maestà.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Oleggio, in provincia di Novara, è sciolto.

Art. 2.

Il sig. cav. dott. Erminio Di Maggio, è nominato commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 10 dicembre 1922.

VITTORIO EMANUELE.

Il Ministro delegato: TEOFILO ROSSI.

Relazione di S. E. il Ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a Sua Maestà il Re, in udienza del 10 dicembre 1922, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Arona (Novara).

SIRE!

Da vari mesi la rappresentanza elettorale del comune di Arona ha cessato completamente di funzionere, avendo i componenti di essa abbandonato l'ufficio, per cui si è reso necessario affidare la provvisoria gestione del Comune ad un Commissario prefettizio.

Poichè le condizioni dell'ordine pubblico in detto Comune non consentono il ripristino in carica degli attuali amministratori a causa del mutato orientamento dei partiti locali, si rende necessario lo scioglimento del Consiglio comunale anche per dare all'amministratore straordinario poteri adeguati per provvedere al riassetto della civica azienda, che risulta in istato di grave disordine.

A ciò provvede, su conforme parere espresso dal Consiglio di Stato in adunanza del 29 novembre u. s., l'unito schema di decreto, che ho l'onore di sottoporre all'Augusta firma di Vostra Maestà.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Arona, in provincia di Novara, è sciolto.

Art. 2.

Il signor cav. Lago Pio è nominato commissario straordinario per l'Amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 10 dicembre 1922.

VITTORIO EMANUELE.

Il Ministro delegato: TEOFILO ROSSI.

Relazione di S. E. il Ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a S. M. il Re, in udienza del 10 dicembre 1922, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Borgovercelli (Novara).

SIRE!

In seguito alle dimissioni di 17 sui 20 consiglieri assegnati al comune di Borgovercelli, trovandosi la rappresentanza elettiva, così ridotta, nell'impossibilità di funzionare, il prefetto dovette affidare la provvisoria gestione dell'Ente ad un suo commissario.

Non potendosi, per le condizioni dello spirito pubblico nel Comune, procedere, a breve scadenza, alla convocazione dei Comizi per la ricostituzione della rappresentanza elettiva, ed occorrendo, d'altro lato, conferire all'amministratore straordinario poteri sufficienti per porlo in grado di provvedere al riordinamento della civica Azienda, ed alla sistemazione dei servizi che risultano in istato di grave abbandono, si rende indispensabile lo scioglimento del Consiglio comunale.

Al che provvede, su conforme parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza del 29 novembre u. s., l'unito schema di decreto che ho l'onore di sottoporre all'Augusta firma di Vostra Maestà.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Borgovercelli, in provincia di Novara, è sciolto.

Art. 2.

Il sig. cav. dottor Alessandro Rozzi, è nominato commissario straordinario per l'Amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale, ai termini di legge.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 10 dicembre 1922.

VITTORIO EMANUELE.

Il Ministro delegato: TEOFILO ROSSI.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Direzione generale della sanità pubblica

Comunicato

Con Reale decreto in data 30 novembre 1922, il sig. prof. dottor Angelo Prati è stato nominato componente del Consiglio provinciale di sanità di Mantova.

Con decreto Reale 10 dicembre 1922 il sig. dott. Giuseppe Benzoni è stato nominato componente del Consiglio provinciale di sanità di Sassari.

Con decreto Reale 21 dicembre 1922 il sig. dott. Italo Bellucci è stato nominato componente del Consiglio provinciale di sanità di Messina, fino alla scadenza del triennio in corso (1922-1924).

MINISTERO DELLE FINANZE

Divisione I — Portafoglio

COMUNICATO

La media quindicinale pel rilascio dei certificati doganali pel pagamento dazi di importazione da valere dal 1° al 15 febbraio 1923, è stata fissata in lire quattrocentouno rappresentanti cento dazio nominale e trecentouno aggiunta cambio

MINISTERO PER L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

DIREZIONE GENERALE
del Credito, della Cooperazione e delle Assicurazioni private

Corso medio dei cambi
del giorno 27 gennaio 1923
(Art. 39 del Codice di commercio)

	Media		Media
Parigi	132 31	Dinari	—
Londra	97 06	Corone jugoslave	—
Svizzera	388 87	Belgio	122 50
Spagna	327 —	Olanda	8 28
Berlino	0 086	Pesos oro	17 60
Vienna	0 03	Pesos carta	7 74
Praga	59 40	New York	20 90

Oro 403 27

Media dei consolidati negoziati a contanti.

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Note
3.50 % netto (1906)	75 35	—
3.55 % netto (1902)	—	—
3 % lordo	—	—
5 % netto	84 59	—

Corso medio dei cambi
del giorno 29 gennaio 1923
(Art. 39 del Codice di commercio)

	Media		Media
Parigi	130 32	Dinari	—
Londra	98 02	Corone jugoslave	—
Svizzera	393 75	Belgio	117 —
Spagna	—	Olanda	8 30
Berlino	0 065	Pesos oro	17 80
Vienna	0 03	Pesos carta	7 85
Praga	61 —	New York	21 09

Oro 406 93

Media dei consolidati negoziati a contanti

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Note
3.50 % netto (1906)	75 52	—
3.50 % netto (1902)	—	—
3 % lordo	—	—
5 % netto	84 54	—

CONCORSI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO

È aperto il concorso per i seguenti posti di notaro vacanti:

SEDE dell'ufficio	Distretto notarile	N. dei posti vacanti	Orario dell'assistenza personale allo studio
Cremona	Cremona	1	Mercoledì e sabato dalle ore 10 alle 14
San Remo	San Remo	1	Lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì e sabato dalle ore 9 alle 12 e dalle ore 14 alle 17 e la 2ª domenica del mese dalle ore 9 alle 12
Bitritto	Bari	1	Lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 9 alle 12 e martedì, sabato e domenica dalle ore 16 alle 18
Santeramo in Colle	Bari	1	Lunedì, mercoledì, venerdì dalle ore 9 alle 12 e dalle ore 16 alle 18, domenica dalle ore 9 alle 12
Sant'Arcangelo Trimonte	Ariano di Puglia	1	Domenica dalle ore 8 alle 13
Paliano	Frosinone	1	Sabato dalle ore 9 alle 14
Fobello	Novara	1	Martedì, venerdì e domenica dalle ore 12 alle 16
Pamparato	Mondovì	1	Giovedì dalle ore 9 alle 12 e dalle ore 15 alle 17, domenica dalle ore 9 alle 11,30

SEDE dell'ufficio	Distretto notarile	N. dei posti vacanti	Orario dell'assistenza personale allo studio
Biella	Biella	1	Martedì, mercoledì e venerdì dalle ore 9 alle 12 e dalle ore 14 alle 16
Senise	Lagonegro	1	Domenica dalle ore 8 alle 12
Sassari	Sassari	1	Lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 9 alle 12
Cuneo	Cuneo	1	Lunedì, martedì, mercoledì o venerdì dalle ore 9 alle 12 e dalle ore 14 alle 17
Tenda	Cuneo	1	Venerdì e sabato dalle ore 9 alle 14
Tito	Potenza	1	Mercoledì, giovedì dalle ore 7 alle 10 e dalle ore 12 alle 20.
Badolato	Catanzaro	1	Domenica e lunedì dalle ore 10 alle 13

La domanda di ammissione al concorso, coi documenti giustificativi dei requisiti indicati nell'art. 5 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, deve presentarsi al procuratore del Re presso il tribunale da cui dipende il Distretto notarile dove il posto è da provvedere (art. 10 della legge 16 febbraio 1913, n. 89 modificato dal decreto-legge 29 aprile 1920, n. 514) entro il termine di 40 giorni successivi alla pubblicazione del presente avviso sotto pena di decadenza.

Nella domanda l'aspirante dovrà, nel suo stesso interesse, indicare, specificando anche, ove occorra, i periodi distinti, i dati necessari per il computo della sua anzianità, in relazione alle disposizioni degli articoli 11 e 167 della legge notarile succitata anzianità d'esame, d'esercizio presunto ed effettivo) del decreto-legge Luogotenenziale 13 aprile 1919, n. 579, e del Regio decreto-legge 2 maggio 1920, n. 601 (servizio militare durante la guerra), e dell'art. 10 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, concernente gli *invalidi* di guerra.

Alla domanda dovrà essere unito in doppio esemplare in carta libera l'elenco dei documenti presentati.

I documenti da presentarsi sono, ai sensi dell'art. 22 del regolamento notarile 10 settembre 1914, n. 1326, modificato come sopra

a) per i candidati notari:

1° estratto (copia integrale) dell'atto di nascita;

2° certificato di cittadinanza italiana, rilasciato dal sindaco della residenza;

3° certificato di moralità, rilasciato dal sindaco del Comune ove l'aspirante risiede. Se la residenza attuale duri da meno di sei mesi, occorre eguale certificato rilasciato dal sindaco del Comune della residenza o delle residenze precedenti;

4° certificato generale del casellario;

5° certificato rilasciato dal segretario della R. procura presso il tribunale, nella cui giurisdizione l'aspirante ha la residenza, e dal quale risultino i procedimenti penali eventualmente in corso d'istruzione o di giudizio a carico dell'aspirante medesimo. Se la residenza attuale duri da meno di sei mesi, anche per tale certificato si osserva quanto è prescritto dal n. 3 per il certificato di moralità;

6° diploma di laurea in giurisprudenza, ovvero un certificato del direttore della segreteria dell'Università presso cui fu conseguita o confermata la laurea;

7° certificato di iscrizione nel registro dei praticanti notari

8° certificato della pratica notarile e, nei casi di pratica abbreviata, i documenti che la giustifichino;

9° certificato dell'esame d'idoneità al notariato, dal quale risulti il numero complessivo dei voti ottenuti dall'aspirante;

b) per i notari in esercizio e per i coadiutori:

1° attestazione del presidente del Consiglio notarile del distretto in cui il concorrente esercita, dalla quale risulti che aspirante è inscritto nel ruolo dei notari esercenti nel distretto stesso, con la indicazione della data di tale inscrizione. Se precedentemente il concorrente esercitò in altri distretti, deve produrre anche eguale attestazione dei presidenti dei rispettivi Consigli notarili;

2° tutti gli altri documenti richiesti per i candidati notari ed indicati ai precedenti nn. 3, 4, 5 e 9.

Coloro che già conseguirono altra nomina a notaro debbono presentare gli stessi documenti indicati alla lettera *b*) e al n. 2 della lettera *a*).

I concorrenti, oltre ai documenti succennati, possono produrre nel termine di legge, a prova del possesso degli altri titoli di cui all'art. 11 della legge, tutti i documenti che credono necessari.

Per il servizio militare gli aspiranti dovranno produrre i documenti necessari a comprovarlo nella sua qualità e durata e preferibilmente copia dello stato di servizio.

I documenti debbono essere prodotti in originale od in copia autentica, esclusi gli equipollenti e le copie certificate conformi di qualsiasi natura e legalizzati ai termini del R. decreto-legge 19 novembre 1914, n. 1290.

I documenti indicati ai numeri 2, 3, 4 e 5 della lettera *a*) debbono avere data non anteriore a tre mesi a quella del presente numero della *Gazzetta ufficiale*.

Il concorrente, il quale prenda parte a più concorsi notarili, deve per ogni posto fare domanda separata ed in ognuna di esse specificare l'ordine di preferenza delle sedi, anche se si tratti di concorsi pubblicati in tempi successivi, dandone immediatamente avviso al Ministero della giustizia

Qualora egli non ottemperi a quest'ultima disposizione ed abbia già conseguita la nomina ad altra sede, il Ministero può non tener conto delle altre domande.

Se trattisi di concorsi pubblicati con lo stesso bando, per posti vacanti nel medesimo distretto, l'aspirante può limitarsi a documentare una sola delle domande, facendo nelle altre opportuno richiamo (art. 23 del regolamento notarile su citato).

Si riporta, qui appresso, per opportuna norma degli interessati, anche la disposizione dell'art. 14 del decreto-legge 9 novembre 1919, n. 2239.

Finchè il numero dei notari in esercizio nel distretto di ciascun Collegio notarile non sia ridotto a quello fissato nella tabella indicata nell'art. 4 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, nei concorsi che saranno pubblicati per il conferimento dei posti notarili vacanti dovrà essere data la preferenza su ogni altro concorrente ai notari che già esercitano nel distretto, e a parità di condizioni, a quelli rimasti in esercizio nelle sedi ivi soppresse

Si avverte da ultimo che la restituzione dei documenti e delle pubblicazioni sarà di regola fatta dopo la definizione del concorso.

Nella domanda di ammissione al concorso dovrà essere indicato esattamente l'indirizzo dell'aspirante, e i documenti inviati separatamente dalla domanda di ammissione dovranno essere accompagnati da lettera nella quale sia specificato il concorso per il quale sono presentati.

INSERZIONI

Società Silos Napoletani

Sede in Napoli

Capitale sociale L. 2.500.000 interamente versato

AVVISO DI CONVOCAZIONE

Gli azionisti della Società anonima Silos Napoletani sono convocati in assemblea per le ore 14,30 del giorno 19 febbraio 1923 in Genova, salita S. Caterina, n. 10, int. 8, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Aumento del capitale sociale e conseguente modificazione dell'art. 3 dello statuto
2. Ampliamento dell'oggetto sociale con modificazione dell'articolo 1 dello statuto

Il deposito delle azioni agli effetti dell'intervento all'assemblea dovrà essere effettuato non più tardi del giorno 14 febbraio presso la sede sociale in Napoli oppure presso la ditta Fratelli Bozano in Genova.

Società Silos Napoletani
Il presidente
Bozano

7014 — A pagamento.

Ghiaccio Forza Luce

Società anonima

Capitale sociale L. 500.000 interamente versato

Convocazione di assemblea ordinaria

I signori azionisti sono invitati all'assemblea generale ordinaria che avrà luogo il giorno 20 febbraio c. a., alle ore 13, nei locali sociali, per la trattazione del seguente

Ordine del giorno:

1. Approvazione del bilancio al 31 dicembre 1922, della relazione del Consiglio d'amministrazione e di quella del Comitato dei sindaci.
2. Nomina di quattro consiglieri d'amministrazione, di tre sindaci effettivi e di due sindaci supplenti.
3. Retribuzione ai sindaci per l'esercizio 1922
4. Comunicazioni varie

Il deposito delle azioni dovrà essere fatto soltanto per quelle al portatore e almeno due giorni interi prima dell'assemblea, in Lodi presso la Banca popolare agricola e presso la sede della Società.

Qualora l'assemblea di prima convocazione dovesse andare deserta, sarà tenuta un'adunanza di seconda convocazione un'ora dopo quella fissata sopra, la quale sarà valida qualunque sia il numero delle azioni rappresentate.

Lodi, 25 gennaio 1923.

Il Consiglio d'amministrazione.

7015 — A pagamento.

Società Italiana Valigerie Affini

(S. I. V. A.)

Anonima per azioni

Capitale sociale L. 800.000 interamente versato

Sede in Firenze

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale nella sede della Società in Firenze, via Lungo le Mura di San Rocco n. 1, per il 13 febbraio p. v., ad ore 15, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio d'amministrazione.
2. Relazione dei sindaci
3. Approvazione del bilancio al 31 dicembre 1922 ed erogazione degli utili netti dell'esercizio.
4. Determinazione dell'emolumento ai sindaci per l'esercizio 1922.
5. Elezioni di tre consiglieri d'amministrazione in sostituzione dei signori:
   Giannozzi Clemente;
   Giannozzi Dario; e
   Nesti Giovanni: dimissionari.
6. Elezione di tre sindaci effettivi e due supplenti.
7. Varie.

Il deposito delle azioni al portatore dovrà essere effettuato presso la sede sociale non meno di 5 giorni prima di quello stabilito per l'assemblea

In mancanza di numero legale l'assemblea di 2ª convocazione avrà luogo lo stesso giorno nello stesso locale ad ore 16.

Firenze, 24 gennaio 1923.

Il Consiglio d'amministrazione.

7016 — A pagamento.

Candeggio Gallaratese

Società anonima - Capitale versato L. 540.000

Avviso di convocazione

I signori azionisti della Società anonima Candeggio Gallaratese sono convocati in assemblea generale ordinaria per il giorno di giovedì 22 febbraio 1923, alle ore 13 1/2, in Gallarate, nel salone della spett. Banca Gallarate, gentilmente concesso, per trattare il seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio di amministrazione e rapporto dei sindaci sull'esercizio 1922.
2. Presentazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 1922 e riparto utili,
3. Nomina di due consiglieri, scadendo per anzianità e rieleggibili, i sigg. cav. uff. Antonio Manis e Ugo Villa.
4. Retribuzione dei sindaci per l'esercizio 1923.
5. Nomina di tre sindaci effettivi e due supplenti per l'esercizio 1923.

Occorrendo una seconda convocazione, essa vien fin d'ora fissata per il giorno 1° marzo 1923, alla stessa ora e nella medesima località

Gallarate, 27 gennaio 1923.

Per il Consiglio d'amministrazione
il presidente
ing. G. Tanzi Mira.

7025 — A pagamento.

Società sbarchi imbarchi e trasporti

Anonima

Capitale versato L. 2.500.000

SEDE IN ROMA

Avviso di convocazione
di assemblea ordinaria

I signori azionisti sono convocati per il giorno 27 febbraio 1923, alle ore 11, presso la sede sociale della Società « Montecatini » in Milano, foro Bonaparte n. 35, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio d'amministrazione e dei sindaci sull'esercizio chiuso al 30 novembre 1922.
2. Approvazione del bilancio chiuso al 30 novembre 1922 e deliberazioni relative.
3. Nomina di tre sindaci effettivi e di due supplenti e determinazione dell'emolumento ai sindaci effettivi.

Per intervenire all'assemblea i signori azionisti dovranno effettuare il deposito delle azioni al portatore e nominative almeno 5

giorni prima dell'assemblea, presso la sede sociale della Società « Montecatini » in Milano, foro Bonaparte n. 35.

Qualora l'assemblea di prima convocazione non fosse valida per mancanza di numero legale, i signori azionisti sono convocati fin d'ora senz'altro avviso per il giorno successivo 28 febbraio nello stesso locale, alla stessa ora e col medesimo ordine del giorno, restando valido il deposito effettuato per la prima convocazione, ove non sia stato ritirato.

Milano, 26 gennaio 1923.

Il Consiglio d'amministrazione.

7027 — A pagamento.

Avviso di convocazione

I signori azionisti della Società anonima Impresa impianti idraulici, sede in Milano, capitale sociale L. 200.000, versato 3[10, sono convocati in assemblea generale ordinaria per il giorno 27 febbraio 1923, alle ore 14, presso la sede sociale in via Monte Napoleone n. 36 ed in difetto di numero legale per il successivo giorno 28 febbraio, medesima ora e località, per la trattazione del seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio d'amministrazione.
Rapporto dei sindaci.
2. Presentazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 1922, e deliberazioni relative.
4. Nomina di tre sindaci effettivi e di due supplenti

Milano, gennaio 1923.

Il Consiglio di amministrazione.

7028 — A pagamento.

Società Anonima Ligure Stabilimenti Olear

Gestione Deposito Franco e Magazzini Generali

PORTO MAURIZIO

Capitale sociale versato L. 755.000

Avviso di convocazione

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria e straordinaria per le ore 14 del giorno 16 febbraio 1923 nei Magazzini generali in Porto Maurizio, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

Parte ordinaria:

1. Relazione del Consiglio d'amministrazione sulla gestione 1922.
2. Relazione dei sindaci.
3. Approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 1922 e deliberazioni relative.
4. Rinnovazione parziale del Consiglio d'amministrazione.
5. Nomina di tre sindaci effettivi e due supplenti.

Parte straordinaria:

Riordinamento e modificazione del regolamento e delle tariffe.

Occorrendo una seconda convocazione questa è fin d'ora fissata per le ore 15 dello stesso giorno sopraindicato e nel medesimo locale.

Il deposito delle azioni al portatore dovrà essere fatto entro il giorno 10 febbraio 1923, presso la Direzione della Società in Porto Maurizio.

Porto Maurizio, 26 gennaio 1923.

Il Consiglio d'amministrazione.

7029 — A pagamento.

Società Anonima Ceramica Artistica Pisana

S. C. A. P.

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria e straordinaria che avrà luogo il giorno 25 febbraio 1923 alle ore 9,30, nella sede sociale in Pisa via S. Michele degli Scalzi n. 93, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

Parte ordinaria:

1. Relazione del Consiglio d'amministrazione.
2. Relazione dei sindaci.
3. Presentazione del bilancio al 31 dicembre 1922.
4. Nomina di due amministratori in sostituzione degli uscenti dott. Carlo Tabet e Alipio Colombini, sorteggiati e rieleggibili.
5. Nomina del Collegio sindacale e determinazione della sua retribuzione.
6. Comunicazioni.

Parte straordinaria:

1. Tramutamento delle azioni da nominative al portatore e conseguente modificazione degli articoli 5 e 7 dello statuto.

Mancando il numero legale per la prima convocazione, sarà tenuta in seconda convocazione il giorno 4 marzo alle ore 9,30 nel luogo suindicato.

Pisa, 26 gennaio 1923.

Il Consiglio d'amministrazione.

7031 — A pagamento.

Officine elettriche dell' Isonzo

Società anonima per azioni

SEDE IN TRIESTE

Avviso agli azionisti per la sottoscrizione di n. 15.000 nuove azioni

In esecuzione della deliberazione dell'assemblea generale straordinaria tenutasi in Trieste il 27 gennaio 1923, colla quale il capitale sociale veniva aumentato da L. 1.200.000 a L. 3.000.000 mediante emissione di n. 15.000 nuove azioni del valore nominale di L. 120 cadauna, con valuta e godimento dal 1° gennaio 1923, le quali nuove azioni sono interamente riservate agli attuali azionisti, si comunicano le seguenti norme per l'esercizio del diritto di opzione.

1. Le 15.000 nuove azioni vengono offerte in opzione agli attuali azionisti in ragione di 3 azioni nuove per ogni 2 azioni ora possedute.
2. Il diritto di opzione dovrà essere esercitato nei giorni feriali dal 12 al 24 febbraio 1923 inclusivi, mediante presentazione alla cassa sociale delle vecchie azioni, alle quali verrà apposta una stampiglia comprovante l'avvenuta opzione.
3. Gli azionisti che non avranno esercitato il diritto di opzione entro il 24 febbraio 1923 si intenderanno avervi definitivamente rinunciato.
4. All'atto della sottoscrizione dovranno essere versate alla cassa sociale L. 120 per ciascuna nuova azione sottoscritta più interessi 5 0[0 dal 1° gennaio 1923 al giorno del versamento.
5. All'atto dell'opzione verrà rilasciata una ricevuta provvisoria, contro la quale potranno essere ritirati i titoli definitivi non appena pronti e dietro avviso che sarà fatto pervenire ai singoli sottoscrittori.

Trieste, 29 gennaio 1923.

Il presidente
del Consiglio di amministrazione
Vittorelli.

7030 — A pagamento.

CAPPELLIFICIO PAVESE

SOCIETA' ANONIMA

Sede in Pavia

Capitale versato L. 1.000.000

AVVISO DI CONVOCAZIONE

Gli azionisti di questa Società sono convocati in assemblea generale ordinaria e straordinaria per il giorno 21 febbraio 1923, presso la Banca popolare di Pavia, alle ore 14, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

A) Parte ordinaria:

1. Discussione ed approvazione del bilancio dell'esercizio 1922, udite le relazioni del Consiglio d'amministrazione e dei sindaci.

2. Determinazione dell'indennità al Comitato dei sindaci per il 1923.

3. Nomina di due consiglieri d'amministrazione pel biennio 1923-1924; di tre sindaci effettivi e due supplenti pel 1923.

B) Parte straordinaria:

1. Aumento del capitale sociale da L. 1.000.000 a L. 1.500.000 e modalità relative.
2. Modificazione degli articoli 4, 6, 7, 10, 11, 15, 16, 19, 21, 24, 29, 35, 38 dello statuto sociale.
3. Approvazione dei verbali delle due sedute

Qualora per mancanza del numero legale occorresse una seconda convocazione, questa avrà luogo alla stessa ora e nel medesimo locale il giorno 28 febbraio 1923

A termini dell'art. 22 dello statuto sociale, gli azionisti per intervenire all'assemblea dovranno depositare le azioni, tanto nominative che al portatore, presso la sede sociale, o presso la locale Banca popolare, entro il giorno 16 stesso mese per la prima convocazione, ed entro il 22 successivo per la seconda convocazione.

Pavia, 24 gennaio 1923.

Il presidente.

7032 — A pagamento.

AVVISO DI CONVOCAZIONE

I signori azionisti della Cooperativa di consumo fra impiegati delle Ferrovie dello Stato di Piacenza, sono convocati in assemblea generale ordinaria per il giorno 18 febbraio a. c., alle ore 15, in Piacenza, nella sede sociale (Piazza Torricelle), per discutere sul seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione dei signori sindaci e del Consiglio d'amministrazione sull'esercizio sociale chiuso il 31 dicembre 1922.
2. Discussione ed approvazione del bilancio chiuso il 31 dicembre 1922. e relativo conto spese, perdite e profitti.
3. Elezioni cariche sociali a norma art. 45 s. s. compresa la nomina di 3 sindaci effettivi e due supplenti
4. Varie

In caso in cui l'assemblea di prima convocazione andasse deserta per difetto di azionisti intervenuti, l'assemblea s'intende fin d'ora convocata in seconda convocazione per il medesimo giorno alle ore 16, nello stesso luogo e con il medesimo ordine del giorno.

Per il Consiglio d'amministrazione
il presidente
Forotti.

7038 — A pagamento.

Società anonima Arti Grafiche Pordenone
già Fratelli Gatti

PORDENONE

Capitale versato L. 150.000

Avviso di convocazione

I signori azionisti della Società anonima arti grafiche Pordenone già F.lli Gatti, con sede in Pordenone, sono invitati a intervenire all'assemblea generale ordinaria che avrà luogo nel giorno 22 febbraio p. v. alle ore 14, presso la sede sociale in Pordenone, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio d'amministrazione.
2. Relazione dei sindaci.
3. Approvazione del bilancio a 31 dicembre 1922 ed erogazione degli utili.
4. Determinazione dell'emolumento ai sindaci.
5. Nomina di tre consiglieri scaduti di carica per anzianità.
6. Nomina di tre sindaci effettivi e due supplenti per l'esercizio 1923.

In caso di mancanza del numero legale, l'assemblea s'intenderà riunita in 2ª convocazione pel giorno 1° marzo p. v. alla stessa ora e nello stesso locale.

Gli azionisti che intendono intervenire all'assemblea dovranno depositare le loro azioni al Banco A. Ellero e C. di Pordenone o presso la sede della Società, non più tardi del giorno 16 febbraio p. v., dietro rilascio del biglietto di ricevuta che servirà per l'ammissione all'assemblea.

Ogni azionista potrà farsi rappresentare da altro azionista mediante semplice delegazione scritta nel biglietto d'ammissione

Nessun azionista potrà avere più di tre delegazioni.

Il biglietto d'ammissione rilasciato per la prima convocazione sarà valido anche per la seconda.

Pordenone, 27 gennaio 1923.

Per il Consiglio d'amministrazione
Il presidente
F. Marsilio.

7039 — A pagamento

DIFFIDA
per vendita di azioni non state pagate

Il presidente del Consiglio d'amministsazione della Società cooperativa Lloyd Tirreno, con sede in Firenze in via dei Ginori, n. 15, in esecuzione di analoga deliberazione del Consiglio, ai sensi e per gli effetti dell'art. 168 del Codice di commercio, diffida i signori;

ing. Attilio Rampoldi;
rag. Umberto Giordano;
Sante Gabbrielli;
Umberto Lugli;

che se entro 15 giorni dalla presente pubblicazione non avranno effettuato nella Cassa della Società il pagamento di quanto è da essi ancora dovuto a saldo delle azioni rispettivamente sottoscritte e non liberate, si procederà alla vendita delle azioni stesse a loro rischio e per loro conto, salva ogni azione a norma di legge.

Firenze, 27 gennaio 1923.

Il presidente
Piero Capponi.

7640 — A pagamento.

Manifatture di lane in Borgosesia

Società anonima

autorizzata con R. decreto 16 aprile 1873

Capitale sociale interamente versato L. 15.000.000

Con deliberazione del Consiglio di amministrazione del 29 gennaio 1923 ed a termini di legge, gli azionisti della Manifattura di lane in Borgosesia, sono convocati in assemblea generale ordinaria per il giorno 19 febbraio 1923 alle ore 14 precise nel locale della sede sociale in Torino, Corso Re Umberto, n. 16.

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio.
2. Rapporto dei sindaci
3. Approvazione del bilancio al 31 dicembre 1922 e riparto utili.
4. Nomina di amministratori.
5. Nomina dei sindaci, dei supplenti, e determinazione della loro retribuzione.

In conformità dell'art. 179 del Codice di commercio, il bilancio suddetto si troverà depositato negli uffici della Società, 15 giorni prima dell'assemblea unitamente al rapporto dei sindaci.

Hanno diritto di intervenire gli intestatari di azioni nominative e coloro che non più tardi del giorno 9 febbraio 1923 avranno depositato le loro azioni al portatore: in Torino, alla sede della Società, Corso Re Umberto, n. 16; in Milano, alla sede succursale, Via Giuseppe Sacchi, n. 14; ed a Borgosesia presso quella locale Amministrazione.

Torino, 29 gennaio 1923.

La Direzione.

7057 — A pagamento.

S. P. A.

Società ligure-piemontese automobili

Anonima

Sede in Genova

Capitale sociale L. 10.000.000 versato

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale straordinaria, nella sede sociale in Genova, piazza Corvetto n. 2, interno 2, alle ore 14 del giorno 17 febbraio 1923, per trattare le pratiche di cui al seguente

Ordine del giorno:

1. Dimissioni di amministratori.

Determinazione del numero di amministratori a sensi dell'art. 21 dello statuto sociale e loro nomine.

2. Modificazione degli articoli 2 - 12 - 30 - 35 dello statuto sociale.

Il deposito delle azioni per intervenire all'assemblea dovrà essere fatto entro il 10 febbraio presso la sede di Genova e di Roma della Banca d'Italia, le sedi di Genova e Torino della Banca Nazionale di credito, del Credito italiano, della Banca popolare cooperativa di Novara, del Banco di Roma, della Banca commerciale italiana, e presso la sede della Società in Genova.

Ove l'assemblea di cui sopra andasse deserta, gli azionisti sono col presente avviso convocati in seconda convocazione pel giorno 20 febbraio 1923, ore 14, nello stesso luogo e col medesimo ordine del giorno, rimanendo fermi i depositi già effettuati, e stabilendo il giorno 14 febbraio 1923 come termine ultimo per i nuovi depositi per l'intervento a questa assemblea.

Genova, 29 gennaio 1923.

Il Consiglio d'amministrazione.

7058 — A pagamento.

Municipio di Ortanova

AVVISO D'ASTA
a termini abbreviati

SI RENDE NOTO

che nel giorno 5 del prossimo mese di febbraio, alle ore 10, in questo palazzo municipale, innanzi al sindaco od a chi per esso, avrà luogo, col metodo della candela vergine a norma del regolamento sulla contabilità generale dello Stato, a termini abbreviati, l'appalto per il servizio di raccolta e trasporto di fango, spazzature e materie fecali, del capoluogo di Ortanova e per la durata di anni tre dal giorno dell'immissione in servizio col canone annuo di L. 100.000 su cui si aprirà l'asta.

Le offerte in diminuzione non possono essere minori di L. 100.

I concorrenti all'asta debbono presentare il certificato penale e quello di buona condotta di data non anteriore a tre mesi da oggi e versare nella cassa comunale la somma di L. 5000, come cauzione provvisoria, nonchè quella di L. 10.000 nelle mani dell'economo municipale per le spese di asta, registro, ecc., salvo il più o meno.

Per tutte le altre condizioni si riporta al capitolato di oneri di cui sono oggetto la deliberazione consiliare 4 dicembre 1922, numero 129, e quella della Giunta municipale del 24 andante n. 19.

Ortanova, 25 gennaio 1923.

Il sindaco
Carlo Siniti.

7035 — A pagamento.

AVVISO D'ASTA

ad unico incanto

per l'appalto della costruzione e ricostruzione dei selciati, degli acciottolati e della pavimentazione in pietra delle vie e piazze della città e borghi

Alle ore 10 del giorno 15 del mese di febbraio 1923, nella residenza del municipio di Vicenza, avanti al R. commissario o ad un suo delegato si addiverrà al pubblico incanto, col metodo delle offerte segrete per l'appalto della costruzione e ricostruzione dei selciati, degli acciottolati e della pavimentazione in pietra delle vie e piazze della Città e dei Borghi dal 1° marzo 1923 a tutto febbraio 1924.

L'asta si effettuerà a termini dell'art. 87 lett. A del regolamento per la contabilità generale dello Stato approvato con R. decreto 4 maggio 1885 n. 3074, e cioè mediante offerte segrete, stese e sottoscritte in carta bollata da L. 2,40, da presentarsi all'asta e da farsi pervenire in piego sigillato al R. commissario del comune di Vicenza per mezzo della posta, ovvero consegnandole personalmente, o facendole consegnare a tutto il giorno che precede quello dell'asta durante le ore antimeridiane in cui sono aperti gli uffici del Comune.

L'aggiudicazione sarà definitiva, e l'appalto sarà aggiudicato al miglior offerente quand'anche vi sia un solo concorrente.

Per essere ammessi all'asta, ciascun concorrente dovrà presentare non più tardi delle ore 11 del giorno 12 febbraio p. v. all'ufficio di segreteria del Comune:

a) i certificati di moralità e penalità, di data non anteriore di quattro mesi a quella fissata per l'asta, rilasciati, il primo dal sindaco del luogo di domicilio, il secondo dal tribunale del luogo di nascita, debitamente legalizzati.

b) un certificato di idoneità all'eseguimento dei lavori di cui trattasi rilasciato dal prefetto o sottoprefetto, di data non anteriore ai sei mesi;

c) una dichiarazione in carta da bollo da L. 2,40, con la quale il concorrente attesti di essersi recato sulla rete di strade componenti l'appalto, di aver presa esatta conoscenza delle condizioni locali, di conoscere le condizioni e prescrizioni del capitolato speciale e di quello generale e delle leggi e regolamenti aventi attinenza con la gestione dei lavori pubblici, di aver giudicato e riconosciuto che i prezzi dell'elenco ed i compensi sono rimunerativi e tali da consentire il ribasso che sarà per fare.

Le Cooperative e Consorzi di Cooperative che intendano partecipare all'asta e beneficiare delle facilitazioni concesse dalle vigenti disposizioni, dovranno presentare:

1. L'atto costitutivo e lo statuto, con le modifiche eventualmente apportatevi e l'ultimo bilancio approvato.

2. Lo specchio conforme a quello prescritto per le domande d'iscrizione, con l'aggiunta delle variazioni avvenute dopo la iscrizione nel registro prefettizio.

3. La prova della iscrizione nel registro medesimo e di essersi uniformate dal giorno della loro iscrizione a tutte le norme e prescrizioni di legge.

4. L'indicazione dei lavori che le Cooperative avessero eseguiti, e di quelli che fossero ancora in corso di esecuzione, e di un certificato di idoneità analogo a quello richiesto per i privati appaltatori di cui alla lettera b) sopra indicata.

5. La dimostrazione di disporre dei mezzi economici e tecnici occorrenti per assumere e condurre a termine i lavori previsti nell'appalto di cui trattasi e dei soci non altrimenti impegnati, in numero sufficiente per la mano d'opera, tenuto conto delle disposizioni vigenti.

6. Copia autentica della deliberazione di nomina del direttore dei lavori.

7. I documenti di cui alla lettera a) che precede, riferentisi alla persona nominata quale direttore.

Gli appaltatori che abbiano contratti in corso di esecuzione con l'Amministrazione comunale sono esonerati dalla presentazione del documento di cui alla lettera b).

L'appaltatore sarà vincolato all'osservanza di tutte le disposizioni e soggetto alle sanzioni d'inadempienza contenute nel capitolato speciale d'appalto ed in quello generale per i lavori dello Stato in quanto queste siano applicabili, tenuto conto dell'ordinamento dell'Amministrazione comunale.

Con la presentazione dell'offerta il concorrente dovrà esibire la ricevuta del deposito fatto presso l'Esattoria comunale della cauzione provvisoria di L. 16.000, calcolandosi l'ammontare presumibile delle opere e delle provviste che si appaltano in lire 160.000, e cioè:

1. Per costruzione e ricostruzione di selciati ed acciottolati L. 100.000.

2° per costruzione e ricostruzione pavimentazione in pietra L. 60.000.

Le offerte dovranno essere scritte in tutte lettere e dovranno contenere un ribasso in ragione di un tanto per ogni cento lire sui prezzi unitari indicati nell'elenco prezzi allegato al capitolato speciale.

La cauzione definitiva in ragione del 10 % dell'importo dell'appalto dovrà essere depositato nella Cassa depositi e prestiti entro cinque giorni dalla data di aggiudicazione.

Per le Cooperative e Consorzi la cauzione definitiva sarà costituita a termini delle vigenti disposizioni di legge.

Le spese d'asta, di stipulazione e registrazione del contratto, bolli, copie ed ogni altre inerenti, sono a carico dell'appaltatore, che all'uopo dovrà eseguire opportuno deposito presso la segreteria comunale, immediatamente dopo l'aggiudicazione.

Il capitolato d'appalto è visibile nella segreteria comunale nelle ore antimeridiane di ufficio di ciascun giorno, esclusi i festivi.

Vicenza, 25 gennaio 1923.

Il R. commissario
Ferrara.

7048 — A pagamento.

Municipio di Guarcino

AVVISO

per l'aumento di ventesimo sul prezzo di provvisoria aggiudicazione dell'appalto del dazio consumo e diritti di mattazione per il quadriennio 1923-1926

SI RENDE NOTO

che nell'esperimento d'asta tenutosi il 25 corrente mese per l'appalto suddetto venne fatta provvisoria aggiudicazione al signor Ubaldi Alessandro fu Enrico per il prezzo di L. 22.000.

Il termine utile per la presentazione delle offerte di miglioria non inferiori al ventesimo di detto prezzo di provvisoria aggiudicazione scade alle ore 12 del giorno 19 del prossimo mese di febbraio.

Le offerte dovranno essere presentate a questa segreteria corredate dai depositi di cui al primo avviso d'asta in data 15 novembre 1922.

Guarcino, 29 gennaio 1923.

Il sindaco
A. De Meis.

Il segretario comunale
P. Volpari.

7045 — A pagamento.

AVVISO D'ASTA

Il sottoscritto, visto il verbale di aggiudicazione provvisoria 4 gennaio 1923 ed i verbali di aumento di vigesima 20, 24 e 25 corrente;

RENDE NOTO

che nel giorno 17 febbraio 1923, ad ore 10, in Foligno, nel suo studio in piazza Vittorio Emanuele, si procederà al secondo esperimento d'asta e all'aggiudicazione definitiva, anche con un solo offerente, dei fondi appiè descritti di proprietà dell'Opera Pia Bartolomei Castori in Foligno, sulla base dei prezzi seguenti:

1. Casa, aia, orto e terreno olivato in Montepennino, comune di Montefalco, distinti in mappa Montepennino coi nn. 54, 55, 56, 68, 71, 1206, 1314, di Ea 0.74.30, dell'estimo di s. 87,21, pari a lire 463,96, confinanti Cingolani, Frascarelli, strada vicinale e comunale.

Prezzo base d'asta L. 25.250.
Deposito L. 5000.

2. Terreno seminativo olivato ivi, voc. Sant'Antonio, in detta mappa nn. 512, 543, 544, 515, 906, di ett. 2,11, dell'estimo di scudi 242,60, pari a L. 1290,63, confinanti Ruggeri, Tiburzi, fosso e strade.

Prezzo L. 22.323
Deposito L. 6000.

3. Terreno ivi, prativo, voc Botano, in mappa suddetta, numeri 336, 338 e 343, di ett. 0,96, dell'estimo di scudi 118,75, pari a L. 634,75, confinanti Carli, Pezzerosa e forma.

Prezzo L. 5500.
Deposito L. 2000.

4. Terreno simile ivi, voc. Botano, in mappa suddetta, numero 344, di are 70,60. dell'estimo di scudi 77,31, pari a L. 411,29, confinanti Loncalli, Benedetti, forma, ecc.

Prezzo L. 3810.
Deposito L. 1000.

Foligno, 25 gennaio 1923

Giacomo Iraci
notaio.

7052 — A pagamento.

Avviso d' asta

per l'appalto del dazio consumo del comune di Cotrone per il quinquennio 1923-1927

Il Comune suddetto appalta ad asta pubblica, col sistema della candela vergine ed a termini abbreviati a giorni 10, la riscossione dei dazi comunali e governativi pel quinquennio 1923-1927

Il 1° esperimento d'asta avrà luogo il giorno 15 febbraio p. v., alle ore 10 nella casa comunale, ed il 2° il giorno 21 detto, alla stessa ora, e resta pertanto convenuto che non si pubblicherà altro avviso pel 2° esperimento d'asta.

La base d'asta viene stabilita in L. 251.000 annue.

Ogni offerta di aumento non potrà essere inferiore alle L. 100.

A garenzia del contratto e delle spese di asta dovrà eseguirsi il deposito preventivo di L. 25.100.

La cauzione definitiva viene stabilita in tre dodicesimi del canone annuo di appalto.

L'appaltatore dovrà inoltre presentare un fidejussore di gradimento dell'Amministrazione comunale ed assumere alle sue dipendenze il personale attualmente adibito dal Comune.

Per essere ammessi all'asta dovranno inoltre essere presentati i documenti di rito.

Per ogni altra condizione si fa richiamo al capitolato speciale di appalto visibile nella segreteria comunale.

Cotrone, 28 gennaio 1923.

Il R. commissario
Lentini.

7046 — A pagamento.

PROVINCIA DI MANTOVA

CONGREGAZIONE DI CARITA'

VIADANA

AVVISO

di nuovo esperimento d'asta per affittanza di stabile

Alle ore 11 di sabato 10 febbraio 1923, in questo ufficio, davanti al sottoscritto, od a chi per esso, si terrà in seguito alla odierna desertazione del primo esperimento, un nuovo esperimento d'asta, a candela vergine, a norma del regolamento sulla contabilità generale dello Stato, per la seiennale affittanza 29 settembre 1923-29 settembre 1929 del fondo, con annesso fabbricato colonico denominato:

Dondi (escluso il Campo « Laghi ») sito in frazione di Salina di Viadana, di proprietà dell'Orfanotrofio femminile ed identificato in catasto al foglio LXXXV, nn. 1, 2, 3, 4, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 e foglio LXIX n 46 1/2, della superficie di ett. 17,54,60 pari a biolche viadanesi 71 e piedi 9.

Si avverte che sono conservati la base d'asta di L. 11.200 di canone annuo, il deposito di L. 7000 e le condizioni tutte specificate nel precedente avviso 29 dicembre 1922, salvo quanto dispone l'articolo 82 del regolamento sucitato, per il quale si farà luogo all'aggiudicazione anche quando vi sia un solo offerente.

Viadana, 23 gennaio 1923.

Il commissario prefettizio
dott. Eugenio Giani.

7051 — A pagamento.

Casa Santa dell'Annunziata di Sulmona

Avviso d'asta per affitto di pascolo

SI FA NOTO

che alle ore 11 del giorno 3 marzo 1923, nella segreteria della Casa Santa suddetta in Sulmona innanzi al presidente del Pio Istituto, od a chi per lui, si procederà ad un pubblico incanto ad estinzione di candela vergine per l'affitto triennale, dal 16 agosto 1923 al 25 maggio 1926, del latifondo, ad uso esclusivo di pascolo di animali, con fabbricato annesso, di proprietà dell'Opera Pia succitata, posta in tenimento di Manfredonia, alla contrada Ramatola o Conte della estensione di ettare 470,58,41, pari a carri 19 versura 1 e catene 6 di misura locale, a confine dei signori Cappelli, Celentani, Serra, Varo, Bruno e Piccolelli.

L'asta si aprirà in base all'annuo estaglio di L. 47.650, pari a L. 125 circa la versura.

L'affitto dovrà essere assunto da persona solvibile, accettata dalla presidenza del Pio luogo.

I licitanti per essere ammessi all'incanto dovranno fare un deposito anticipato presso la segreteria della Casa Santa della somma di L. 2500 a garanzia dell'offerta ed in conto delle spese d'asta. Tali depositi saranno subito restituiti a chi non si rende aggiudicatario.

Non si procederà all'aggiudicazione provvisoria se non vi saranno le offerte almeno di due concorrenti e se ogni offerta non sarà di lire venti.

Sono ammesse anche le offerte per procura a norma di legge.

Il termine utile, fatali, per produrre offerte di aumento non inferiori al ventesimo del prezzo di aggiudicazione provvisoria scade alle ore 11 del giorno 19 marzo 1923.

Il capitolato delle condizioni inerenti all'affitto trovasi depositato nella segreteria del Pio Istituto, ostensibile a chiunque nelle ore d'ufficio d'ogni giorno.

Le spese di subasta, registro e accessorie sono a carico dell'aggiudicatario.

Sulmona, 31 gennaio 1923.

Il presidente
Di Pietra.

Il segretario
C. Giammarco.

7020 — A pagamento.

Ufficio speciale acque pubbliche

N. 11425

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO PEI LAVORI PUBBLICI

Vista la domanda 1° ottobre 1919 del sig. Barbalaci Francesco di Pasquale, corredata da progetto in pari data e firma del geometra Arturo Coppola per la concessione di derivare mod 1 di acqua dal torrente Mammella, in contrada Fabiana del comune di Nicotera (prov. di Catanzaro) a scopo irriguo;

Visti gli atti dell'esperita istruttoria ai sensi delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia di derivazioni di acque pubbliche, durante la quale non furono presentati reclami nè opposizioni;

Considerato che essendo l'acqua chiesta in concessione destinata ad irrigare ettari 17 di terreno nella contrada Baronia di Candidoni è sufficiente una portata di litri 17 d'acqua al secondo anzichè di litri 100 chiesti in concessione;

Visto il disciplinare sottoscritto dal signor Francesco Barbalaci fu Pasquale in data 21 marzo 1922 presso l'Ufficio del Genio civile di Reggio Calabria per il servizio generale rep. 827, contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione;

Su conforme parere del Consiglio superiore delle acque;

Visti il R. decreto-legge 9 ottobre 1919, n. 2161, ed il regolamento approvato con decreto Reale 14 agosto 1920, n. 1285 sulle derivazioni ed utilizzazioni d'acque pubbliche;

Di concerto col ministro delle finanze;

DECRETA:

Art. 1.

Salvi i diritti dei terzi è concesso al sig. Barbalaci Francesco fu Pasquale di derivare dal torrente Mammella in località detta Fabiana del territorio di Nicotera (provincia di Catanzaro) litri 17 di acqua al secondo per irrigare ettari 17 di terreno nella contrada Baronia del comune di Candidoni (provincia di Reggio Calabria).

Art. 2.

La concessione è accordata per anni trenta successivi e continui decorrenti dalla data del presente decreto subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare 21 marzo 1922 e sarà esente di canone annuo per tutta la sua durata.

L'ingegnere capo del genio civile di Reggio Calabria per il servizio generale è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Roma, 28 ottobre 1922.

Per il Ministro
Martini.

Registrato alla Corte dei conti addì 9 novembre 1922, reg. 33 LL. PP. foglio n. 13160.

Ministero dei lavori pubblici.
Ufficio speciale delle Acque pubbliche.

Per copia conforme.

Fasciani.

Art. 6 del disciplinare.

Garanzie da osservarsi. In dipendenza della concessa derivazione saranno a cura e spese del concessionario eseguite e mantenute tutte le opere necessarie per attraversamenti di strade, sentieri, canali scoli e simili; per difesa di proprietà e per garanzia del buon regime del torrente Mammella. All'adempimento di tale obbligo il concessionario è tenuto in qualunque tempo se ne possa riconoscere il bisogno e cioè o prima di iniziare i lavori o durante la loro esecuzione, ovvero ancora dopo il loro compimento.

Per l'esercizio della derivazione di cui si tratta non sarà lecito al concessionario alcun atto o fatto che sia di nocumento ad altre irrigazioni legittimate, all'agricoltura, igiene e sicurezza pubblica.

Resta stabilito che nessun compenso è dovuto alla Ditta concessionaria per la utilizzazione e rimozione delle opere di derivazione qualora ciò rendasi necessario in dipendenza dei lavori di sistemazione parziale e generale del torrente Mammella incritto nella tabella *K* annessa alla legge 23 giugno 1906, n. 235, contenente provvedimenti a favore della Calabria.

L'ingenere capo reggente
R. M. Lanzi.

6684 — A pagamento.

Direzione d'artiglieria di Roma

AVVISO D'ASTA

con deliberamento definitivo nella prima seduta a senso dell'art. 87-*a* del regolamento di contabilità generale

SI FA NOTO

che nel giorno 20 febbraio 1923, alle ore 10,30, si procederà in Roma nel locale della Direzione suddetta, situata in via Albalonga, n. 19, avanti il direttore d'artiglieria, a pubblico incanto a partiti segreti, per l'appalto delle seguenti provviste.

INDICAZIONE DEGLI OGGETTI

Lotto 1.

Bardature a sella da carabiniere complete, mod. 914, quantità 600.

Prezzo parziale L. 5,93.
Importo della provvista L. 355 800.
Deposito per cauzione L. 35.580.
Termine per la consegna: giorni 180 a decorrere dal giorno successivo a quello in cui sarà pervenuta al provveditore l'approvazione del contratto.

Lotto 2.

Corregge per mantello per gavette di sella da carabiniere, modello 14, quantità 440.

Prezzo parziale L. 3,12.
Importo della provvista L. 1872,80.

Coregge con occhiello per gavette da sella da carabiniere, modello 914, quantità 191.
Prezzo parziale L. 3,12
Importo della provvista L. 595,92
Cuscinetti sottobanda di sella da carabiniere, mod. 914, quantità 340.
Prezzo parziale L 69,40.
Importo della provvista L. 23.596.
Porta-moschetti da carabiniere, mod. 914, con coreggia, quantità 1092.
Prezzo parziale L. 29 30.
Importo della provvista L. 31.995,60.
Selle da carabiniere. mod. 914, quantità 390.
Prezzo parziale L. 338,38.
Importo della provvista L. 131.968 20.
Arcioni di sella da carabiniere, mod. 914, quantità 60.
Prezzo parziale L. 8[illegible],85.
Importo della provvista L. 5211.
Staffili di sella da carabiniere, mod. 914, quantità 960.
Prezzo parziale L. 8,02.
Importo della provvista L. 769[illegible],20.
Totale L. 202.43[illegible],72.
Deposito per cauzione L. 20 245.
Termine per la consegna: giorni 50 a decorrere dal giorno successivo a quello in cui sarà pervenuta al provveditore l'approvazione del contratto.

Lotto 3.

Cinghie di corda, mod. 9[illegible]8, quantità 240.
Prezzo parziale L. 12,15.
Importo della provvista L. 2916
Coregge per mantello, quantità 440.
Prezzo parziale L. 3,12.
Importo della provvista L. 1372,80.
Coregge reggi-gavetta, quantità 870.
Prezzo parziale L. 3,12.
Deposito per cauzione L. 2714,40.
Coregge reggi-sciabola, quantità 1225.
Prezzo parziale L. 3,06.
Importo della provvista L. 3748,50.
Filetti di ferro per briglia, quantità 60.
Prezzo parziale L. 9.
Importo della provvista L 540.
Gualdrappe da brig. e carab., mod. 908, quantità 415.
Prezzo parziale L. 82,20.
Importo della provvista L. 34,113.
Redini di filetto, quantità 410.
Prezzo parziale L. 9.
Importo della provvista L. 3690.
Redini di morso, quantità 435.
Prezzo parziale L. 10,33.
Importo della provvista L. 4493,55.
Ripari di mantello, quantità 496.
Prezzo parziale L. 4,40.
Importo della provvista L. 2182,40.
Sottogola di briglia, quantità 300.
Prezzo parziale L. 3,85.
Importo della provvista L. 1155.
Staffili, mod. 908, quantità 900.
Prezzo parziale L. 9,28.
Importo della provvista L. 8352.
Testiera di cavezza con museruola e ciappa, quantità 20.
Prezzo parziale L. 19,95.
Importo della provvista L. 399.
Testiera di muso, quantità 200.
Prezzo parziale L. 10,65.
Importo della provvista L. 2130.
Bisaccie tela olona coperta di pelle di vitello con pelo, mod. 908, quantità 137.
Prezzo parziale L. 102,90.
Importo della provvista L. 14.097,30.
Totale L. 81.903,95.
Deposito per cauzione L. 8195.

Termine per la consegna: giorni 50 a decorrere dal giorno successivo a quello in cui sarà pervenuta al provveditore l'approvazione del contratto.

Le condizioni d'appalto sono visibili presso la Direzione predetta e nel locale suindicato.

Gli aspiranti all'appalto dovranno presentare offerte scritte su carta filogranata col bollo ordinario di L. 2,40, firmate e chiuse in piego sigillato.

Il ribasso deve essere chiaramente espresso in tutte lettere, sotto pena di nullità dei partiti, da pronunciarsi seduta stante dall'autorità che presiede all'asta.

Quando il ribasso sia indicato anche in cifre e vi sia discrepanza fra la somma segnata in cifre e quella scritta in tutte lettere, l'offerta è valida per la somma espressa in lettere.

Il deliberamento avrà luogo definitivamente, seduta stante, in questo primo ed unico incanto, e seguirà a favore dell'aspirante che avrà offerto sull'importo totale della provvista un maggior ribasso di un tanto per cento unico per tutta la provvista, quando anche non vi sia che un solo offerente.

I depositi possono farsi presso la Cassa della Direzione ove ha luogo l'incanto o presso le Delegazioni del tesoro presso le Sezioni di tesoreria aventi sedi nelle città ove è pubblicato il presente avviso.

Saranno validi anche i depositi che saranno stati accettati in altre Delegazioni del tesoro del Regno.

I detti depositi saranno fatti in moneta metallica o in biglietti di Stato o di banche di emissione accettati nelle pubbliche casse come denaro, e con quei titoli del Debito pubblico del Regno ed obbligazioni descritte in apposita nota visibile presso tutte le Direzioni d'artiglieria e dipendenti uffici staccati.

Tali titoli ed obbligazioni saranno ragguagliati al valore di borsa del giorno antecedente a quello in cui verrà operato il deposito

L'Amministrazione militare si riserva piena ed insindacabile facoltà di escludere dall'asta qualunque dei concorrenti e senza che l'escluso possa reclamare indennità di sorta nè pretendere che gli sieno rese note le ragioni del provvedimento.

I concorrenti dovranno a propria diligenza e sotto la loro esclusiva responsabilità assicurarsi presso la Direzione suddetta di essere stati ammessi all'asta.

Gli accorrenti possono presentare le loro offerte all'asta, ovvero farle anche pervenire direttamente per mezzo della posta, o consegnarle personalmente, o farle consegnare all'ufficio appaltante anche nei giorni che precedono quello fissato per l'asta.

Di questi partiti però non si terrà alcun conto, se non saranno presentati o non giungeranno all'ufficio appaltante prima dell'apertura dell'incanto, e se non risulterà che gli accorrenti abbiano fatto il deposito di cui sopra e presentata la ricevuta del medesimo.

Le offerte potranno anche essere presentate fino all'ora fissata per l'asta ed anche seduta stante, purchè non sia ancora cominciata l'apertura dei pieghi contenenti le offerte.

I depositi presso la cassa della Direzione ove ha luogo l'incanto potranno farsi dalle ore 9 alle ore 11 di tutti i giorni non festivi, dal giorno della pubblicazione del presente avviso e nel giorno dell'incanto stesso fino a che non sia ancora suonata l'ora stabilita per l'apertura dell'asta.

Negli stessi limiti di tempo possono presentarsi le ricevute dei depositi fatti in una sezione di tesoreria.

Le ricevute non dovranno essere incluse nei pieghi contenenti le offerte, ma presentate separatamente.

Si avverte che a tutti coloro che avranno presentate offerte senza essere risultati aggiudicatari verrà immediatamente rilasciata dichiarazione di svincolo a tergo della quietanza di deposito.

A coloro invece che avessero fatto il deposito in tesoreria senza rendersi poi offerenti verrà rilasciato un certificato dichiarante che seguì l'asta senza che i medesimi vi prendessero parte, onde se ne valgano per fare a loro cura la pratica di svincolo.

Le offerte sottoscritte da coloro che hanno mandato di procura non hanno valore, se i mandatari non esibiscono, in originale autentico od in copia autentica l'atto di procura speciale,

Saranno considerate nulle le offerte che non siano firmate e suggellate, e quelle che contengono riserve e condizioni.

Le offerte scritte su carta non conforme alle disposizioni della legge sulle tasse di bollo sono valide per gli effetti giuridici nei rapporti dell'asta, ma saranno denunciate alle autorità competenti per l'applicazione delle penalità stabilite

Sono nulle le offerte fatte in via telegrafica o telefonica.

Le spese d'asta, di registro, di copie ed altre relative sono a carico del deliberatario.

Roma, 27 gennaio 1923.

Il relatore
D. Bartiromo.

7037 — A credito.

MINISTERO DELLA MARINA

Direzione generale dei servizi amministrativi

Divisione contratti

AVVISO D'ASTA
per unico incanto
a termini abbreviati a dieci giorni

SI FA NOTO

che il giorno 16 febbraio 1923, alle ore 11, avrà luogo simultaneamente presso il Ministero della marina, innanzi al signor direttore generale dei servizi amministrativi e presso la Direzione generale del R. arsenale di Spezia, innanzi al sig. capo dell'ufficio contratti un pubblico unico incanto per l'appalto del

facchinaggio e trasporto del carbone della R. marina a Spezia

per la durata di un anno

per la somma complessiva di L. 200,000 nette dai ribassi d'asta nei limiti di tempo ed alle altre condizioni stabilite dal relativo capitolato d'oneri in data 30 dicembre 1922.

L'appalto forma un sol lotto e l'incanto avrà luogo a norma di quanto è stabilito dall'art. 87, comma A) del regolam. per l'Amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato cioè mediante offerte segrete scritte su carta da bollo da L. 2, da presentarsi all'asta o da farsi pervenire in piego sigillato, con impronta a ceralacca alle autorità appaltanti per mezzo della posta, ovvero consegnando personalmente il piego o facendolo consegnare a tutto il giorno che precede quello dell'asta.

Delle offerte trasmesse per la posta non sarà tenuto alcun conto se, per una causa qualsiasi, non pervenissero in tempo alle Commissioni d'incanto.

Sulla parte esterna del piego dovranno essere chiaramente indicati il nome dell'offerente e l'oggetto dell'asta.

Non sono ammissibili le offerte condizionate o quelle inviate per via telegrafica, nè i mandati di procura generale per l'accettazione di offerte, sottoscritte o presentate dai concorrenti all'asta per conto di terze persone.

Nelle offerte il ribasso dovrà essere indicato, oltre che in cifre, anche in lettere, sotto pena di nullità.

I risultati ottenuti nelle varie sedi d'incanto saranno riassunti dal Ministero della marina, che, in pubblica seduta, il giorno 23 febbraio 1923, alle ore 11, procederà all'aggiudicazione definitiva a favore di colui che avrà fatto partito più vantaggioso in confronto coi prezzi stabiliti nel capitolato.

Tale aggiudicazione avrà luogo anche nel caso sia presentata una sola offerta.

I concorrenti per adire all'asta dovranno produrre il certificato di aver versato in una Sezione di tesoreria provinciale del Regno (Banca d'Italia), a garanzia dell'asta e per cauzione del contratto da stipularsi, la somma di L. 20,000 in contanti od in titoli per tale oggetto ammessi dalle istruzioni sul servizio del Tesoro valutati al corso di borsa del giorno e del luogo del deposito.

Non saranno accettate offerte con deposito in contanti od in altro modo.

Il certificato di deposito deve essere presentato separatamente dall'offerta.

I concorrenti che intendessero inviare offerte per mezzo della posta, dovranno racchiudere il piego sigillato che le contiene ed il certificato di deposito, separatamente in altra busta da rimettersi in raccomandazione ad una delle sedi d'incanto sopra indicate.

Si avverte che a tutti coloro che avranno presentato offerte, senza essere risultati aggiudicatari, verrà immediatamente rilasciata dichiarazione di svincolo della cauzione a tergo della quietanza di deposito.

A coloro invece che solo avessero fatto il deposito in tesoreria, senza rendersi poi offerenti, verrà rilasciato un certificato dichiarante che seguì l'asta senza che i medesimi vi prendessero parte, onde se ne valgano per fare a loro cura le pratiche di svincolo.

L'aggiudicatario dell appalto dovrà, entro cinque giorni dalla partecipazione della definitiva aggiudicazione, presentarsi a questo Ministero (Divisione contratti) per le pratiche relative alla stipulazione del contratto, trascorsi i quali sarà in facoltà dell'Amministrazione di dichiararlo decaduto dal diritto di eseguire l'impresa, devolvendo la cauzione prestata a beneficio dell'erario.

Le spese di registro, bollo, stampa, ecc. saranno tutte a carico dell'assuntore, il quale dovrà versarne il presunto importo a questo ufficio all'atto della stipulazione del contratto.

Le condizioni d'appalto, sono visibili presso il Ministero della marina (Divisione contratti), presso gli uffici contratti dei Regi arsenali di Spezia, di Taranto, di Pola. Comandi basi navali di Napoli e Venezia e presso le principali Camere di commercio del Regno.

Roma, 25 gennaio 1923.

Il capo sezione ai contratti
dott Angelico Pacelli.

6978 — A credito

Corpo Reale del Genio civile

Ufficio di Salerno

AVVISO

ai sensi e per gli effetti dell'art. 9 del R. decreto-legge 9 ottobre 1919, n. 2161

La Ditt. cav. Gaetano Campione, da Salerno, ha presentata domanda in data 13 febbraio 1922 per derivazione, nelle epoche in cui si pratica l'irrigazione, fino ad un massimo di moduli 0 20 di acqua, da ciascuno dei torrenti Asa, Ferrarelli o Cerra, e Rialto o Catozza, con presa quasi all'inizio dei tr tti, dei torrenti stessi, attraversanti il latifondo Scontrafata, in tenimento dei comuni di Montecorvino Pugliano e di Pontecagnano, senza obbligo di restituzione dell'acqua derivata; ciò, allo scopo di irrigare, previo sovraelevamento meccanico dell'acqua, buona parte delle tenute Scontrafata, Campo e Pagliarone.

L'ingegnere capo
E. Marino.

7033 — A pagamento.

SI RENDE NOTO

che con provvedimento della Corte di appello di Trani del 17-20 novembre 1922 veniva omologata l'adozione fatta da Peluso Cosima fu Francesco a favore di Elezione Maria Ciro d'ignoti.

Trani, 26 gennaio 1923

Avv. Pasquale Petta.

6936 — A pagamento.

AVVISO

Con decreto del 22 luglio 1922 il Ministro segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto ha autorizzato il signor Asoli Giulio, di ignoti, nato a Messina il 25 luglio 1900, a cambiare il suo cognome in quello di Micali.

S'invita pertanto chiunque credesse di avere interesse, a fare le sue opposizioni nel termine stabilito dall'art 122 della legge sull'ordinamento dello stato civile.

Messina, 25 gennaio 1923.

Asoli Giulio

7023 — A pagamento.

ADOZIONE

Si rende noto

che con decreto 8-13 gennaio 1923 la R Corte di appello di Roma omologando il verbale 30 giugno 1922 ha dichiarato farsi luogo all'adozione di Lay Fortunato di Rienzo e di Cesira Mengarelli nato in Roma il 4 marzo 1903, da parte di Lay Leonida fu conte Fortunato da Napoli domiciliato in Roma.

Lay Fortunato.

Roma, 27 gennaio 1923.

7026 — A pagamento.

Tumino Raffaele, *gerente* Dario Peruzy, *direttore* Tipografia delle Mantellate.